

Allegato A - Comunicazione di avvio procedimento d'ufficio art. 37 D.L. 76/2020 - diffida ad adempiere -

ATTO DI DIFFIDA
(art. 37 D.L. n 76/2020)
ALLE IMPRESE INDICATE NEGLI ELENCHI ALLEGATI

OGGETTO: diffida a iscrivere il domicilio digitale nel registro delle imprese - comunicazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 2 L. 241/1990 e in base al regolamento camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 26/10/2022.

Spettabile Impresa (indicata negli elenchi allegati),

come è noto, il domicilio digitale (PEC) delle imprese deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (art. 16, D.L. 185/2008 convertito, art. 5 D.L. 179/2012 come modificati dall'art. 37 D.L. 76/2020). L'impresa deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento non risulta che l'impresa abbia comunicato all'Ufficio del Registro delle Imprese di Pordenone - Udine il proprio domicilio digitale oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e non è stato sostituito.

Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.L. 76/2020 e con le modalità disposte nel Regolamento camerale indicato in oggetto, **viene comunicata formale diffida** a regolarizzare la posizione anagrafica dell'impresa con **richiesta di comunicare** il domicilio digitale valido ed attivo dell'impresa **entro il 20/11/2024**. Nello stesso termine è fatta salva la possibilità di presentare opposizioni alla procedura (cciaa@pec.pnud.camcom.it).

Comunicando il domicilio digitale dell'impresa si eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale/PEC non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria e, se il titolare/legale rappresentante è in possesso di firma digitale, l'adempimento può essere effettuato in totale autonomia, in modo semplice e intuitivo, tramite il sito:

<https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>

Per informazioni tecniche su come presentare e inviare la pratica telematicamente con modalità ComUnica è possibile consultare le istruzioni operative disponibili in SARI - Supporto specialistico RI:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pnud>

In mancanza di adempimento entro il termine assegnato (**20/11/2024**), la Camera di Commercio è tenuta ad **assegnare d'ufficio un domicilio digitale all'impresa e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento al titolare e ad ogni legale rappresentante**. I verbali di accertamento sanzionatorio saranno notificati nello stesso domicilio digitale e conterranno la richiesta di



pagare € 60,00 (per il titolare di imprese individuali) e € 412,00 (per ogni legale rappresentante delle società) per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

Il domicilio digitale così attribuito dalla Camera di Commercio alle imprese:

- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento è il Conservatore Cristiana Basso.

Distinti saluti.

Il Conservatore
Dott.ssa Cristiana Basso

Amministrazione competente:

Camera di Commercio di Pordenone - Udine; PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento:

Ufficio Trasparenza e semplificazione sedi di Pordenone e di Udine

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 giorni da quando l'impresa comunica telematicamente e in modo corretto il proprio domicilio digitale;
- b) se l'impresa non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa nel termine concesso, il procedimento si concluderà con l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato, entro il termine di 90 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'avvio del procedimento (21/10/2024, 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avvio), cioè entro il 19/01/2025.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Segretario Generale.